

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA

Via N. Dalle Laste, 2 – 36063 Marostica (VI)

Tel. 042472096 Fax 042472015

www.icmarostica.gov.it

comprensivomarostica@gmail.com



e-mail vic884007@istruzione.it

VIC884007

C.F. 82003010244

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE - I.C. MAROSTICA Approvato con Delibera n. 58 del Consiglio di Istituto in data 30.03.2017

Art. 1 – Motivazione del contributo

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una "tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola", abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori, tramite qualche insegnante, di fornitura di piccole attrezzature o di materiali di consumo ad uso collettivo o di realizzazione di progetti legati alla didattica.

Le famiglie accettano di solito volentieri tali richieste, tuttavia, la modalità realizzativa di queste contribuzioni non è del tutto conforme alle norme che regolano il funzionamento complessivo dell'Istituzione scolastica e risulta difficile, se non impossibile, una precisa rendicontazione.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

Art. 2 – Importo del contributo

Viene istituito un contributo di € 25 per la scuola dell'infanzia e di € 50 per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, con delibera n°22 Consiglio Istituto del 30 maggio 2016.

Il contributo, è formato da due quote indipendenti:

A) La prima quota riguarda i costi di dematerializzazione, per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; per la manutenzione dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici. Tale somma che può variare annualmente sulla base dell'esito della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione e ai costi di manutenzione, per la scuola dell'infanzia e per le prime classi della scuola primaria, corrisponde per l'anno scolastico ad € 10 per la scuola dell'infanzia e ad € 20 per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

B) La seconda, quota volontaria propriamente detta, viene stabilita in € 15 (di cui € 8 esclusivi per alunno/a e € 7 per un fondo comune) per la scuola dell'infanzia e di € 30 (di cui € 20 esclusivi per progetti rivolti allo/a studente/ssa per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado - tra i progetti o le attività non rientra il viaggio di istruzione- e € 10 per un fondo comune rivolto all'intero Istituto Comprensivo e destinato ai sensi dell'art.6).

Nel caso di versamenti inferiori a quelli indicati, si intende ridotta la quota relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le famiglie che lo desiderano potranno versare anche contributi superiori.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 5; le famiglie possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

Art. 3 – Agevolazioni per familiari

In presenza di più figli frequentanti contemporaneamente l'istituto scolastico, la parte del contributo volontario (vedi punto B), destinato all'istituzione del fondo comune, viene così proposto:

scuola infanzia: primo figlio € 7

secondo figlio € 4

dal terzo figlio non dovuto

scuola primaria e secondaria di primo grado: primo figlio € 10

secondo figlio € 5

dal terzo figlio non dovuto

Si considera primo figlio colui che da più tempo è iscritto alla scuola, secondo figlio chi da un tempo minore al primo è iscritto alla scuola e così via. Nel caso di fratelli gemelli la scelta è operata dalla famiglia.

Esempio a: due figli di età diversa scuola infanzia.
Il maggiore versa € 25, il secondo € 21.

Esempio b: due figli, uno all'infanzia, l'altro in altro ordine.
Il maggiore versa € 50, il secondo € 21.

Esempio c: due figli, uno alla scuola primaria, l'altro alla secondaria.
Il maggiore versa € 50, il secondo € 45.

Esempio d: tre figli, uno all'infanzia, gli altri alla primaria.
Il maggiore versa € 50, il secondo versa € 45, il più giovane versa € 18.

Situazioni particolari saranno valutati dal Dirigente Scolastico a dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Art. 4 – Altro tipo di agevolazioni*

Gli alunni che acquistano gli ipad, perchè l'offerta formativa per la classe o le classi prevede un uso sistematico degli stessi, vedranno ridurre la quota fissa dovuta a spese sostenute durante l'anno scolastico, a € 10,00; non sarà più necessario, infatti, ricorrere a fotocopie e a materiale di solito utilizzato per le attività scolastiche. Il presente articolo avrà validità dall'a.s. 2020/21.

*Modifica introdotta dal C.I. il 7/7/2020

Art. 5 – Modalità di versamento e sua durata

Il versamento dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il 30 giugno, a seguito comunicazione nella quale viene precisato annualmente l'importo della quota per assicurazione, quella per i costi di dematerializzazione e l'entità della quota volontaria relativa ai progetti didattici e alle necessità come da art.6.

La tempistica dà modo, fin da settembre, al consiglio di classe e ai genitori, di potere definire i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa.

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito tramite bonifico bancario, presso la banca tesoriera che sarà indicata.

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

Il contributo si intende versato per l'intero anno scolastico. Il contributo viene restituito alla famiglia solamente nel caso in cui l'alunno, iscritto alla scuola e trasferitosi in altra, non abbia mai frequentato l'I.C. Marostica.

Art. 6– Mancato versamento o versamento non corretto

Il mancato versamento, o il versamento con importo diverso da quello previsto dall'art. 2, senza che ciò sia stato concordato con il Dirigente Scolastico, indica che l'alunno non intende avvalersi delle attività di ampliamento dell'offerta formativa. L'alunno parteciperà alla normale attività didattica nei modi stabiliti dal Collegio Docenti. Nel caso non sia versata la quota relativa alle spese vive sostenute dall'I.C. di Marostica (vd. Art. 2 punto A), lo studente è escluso da qualsiasi iniziativa che si svolga al di fuori del plesso scolastico.

Art. 7 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 8 – Utilizzo dei fondi

Come specificato all'art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; ecc.;
- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (acquisto di tecnologie, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso della/e classe/i per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

Art. 9 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contributi volontari raccolti verranno assegnati alle singole classi (sezioni), sulla base delle somme effettivamente versate dai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti le classi/sezioni medesime.

Ciascuna classe/sezione potrà utilizzare interamente le proprie quote in forma individuale, oppure, totalmente; parzialmente; in percentuali diverse; unitamente ad alcune classi del plesso, ovvero, con tutte le altre classi del plesso in funzione delle scelte educative operate dai docenti.

La gestione delle somme è demandata ai Consigli di Intersezione, oppure, di Interclasse per i plessi, rispettivamente, di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria, e ad una Commissione formata dai coordinatori delle classi e da un rappresentante dei genitori per ogni classe, per il plesso di scuola Secondaria.

I Consigli e la Commissione, attraverso la predisposizione di uno o più progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dovranno provvedere alla formulazione di proposte di impegno dei contributi versati; tali proposte verranno poi realizzate attraverso la normale attività negoziale da parte del Dirigente scolastico.

I progetti realizzati, anche solo in parte, con i contributi volontari dovranno essere presentati alle famiglie.

Nell'ipotesi che il contributo relativo all'ampliamento dell'offerta formativa non sia impiegato totalmente ai sensi dell'art.6, la quota ancora disponibile servirà ad integrare il costo del viaggio di istruzione. L'eventuale residuo rimarrà alla scuola.

A fine anno scolastico il Consiglio di Istituto approverà la rendicontazione la cui delibera sarà pubblicata all'albo on line della scuola.

Art. 10 – Restituzione contributo o parte di esso in caso di situazioni eccezionali

a-*In caso di situazioni eccezionali e che coinvolgano l'intera istituzione scolastica (es. emergenza sanitaria), sarà restituita agli alunni che si iscrivono in altra scuola la quota non spesa del contributo relativo ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa, solamente se la quota residua supera il 50% del versato (alla data attuale la quota è pari a €20 il residuo deve essere maggiore di € 10). Il presente articolo ha validità dall'a.s.2019/20.

*Modifica introdotta dal C.I. il 7/7/2020

b-** La richiesta della restituzione di quanto previsto al punto a, deve essere presentata tassativamente entro il quindicesimo giorno dal rilascio del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione scolastica.

**Modifica introdotta dal C.I. il 13/10/2020

Art. 11 – Validità del regolamento

Il presente regolamento ha validità fino a successive modifiche.

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 - DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 - Comma 1 - DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").
- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *"La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali"*.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *"Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie"*.